



Tribunale di Roma

Sezione Fallimentare

Procedura di sovraindebitamento R.g. n. 7/2022

Il giudice delegato, ha emesso il seguente

DECRETO DI APERTURA DEL PROCEDIMENTO DI ACCORDO E DI FISSAZIONE DI UDIENZA

Visto il ricorso depositato in data 5 aprile 2022 con il quale il Signor Russo Onofrio, coadiuvato dall'Avv. Francesca Romana Capezzuto, in qualità di organismo di composizione della crisi ai sensi dell'art. 15 L. 3/2012, ha presentato una proposta di accordo di composizione della crisi ai sensi degli artt. 7 8 e 9 L 3/2012;

esaminata la documentazione allegata;

ritenuta la propria competenza territoriale, perché l'istante è residente in Roma;

rilevato che sussistono le condizioni previste dagli articoli 7, 8 e 9 della legge 27 gennaio 2012 numero 3;

rilevato in particolare che il ricorrente

- non è assoggettabile al fallimento, in quanto persona fisica che non svolge un'attività imprenditoriale;
- non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla Legge 3/2012 mediante proposta di accordo;
- non ha subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della Legge 3/2012;

- ha fornito idonea documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;

considerato altresì che la proposta avanzata prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso:

- la messa disposizione di una quota del reddito mensili pari ad euro 1,121,00;
- l' integrale pagamento delle spese di giustizia e delle spese in prededuzione ex art. 13 co 4 bis L.3/12 e successive modifiche;
- pagamento nella misura del 50 dei crediti privilegiati nei limiti della capienza;
- pagamento nella misura del 15% dei crediti privilegiati degradati e chirografari;

rilevato che

- sono state adempiute le formalità previste dalla legge all'articolo 9 della legge n. 3/2012;
- sono stati depositati insieme alla proposta, l'elenco dei creditori con l'indicazione delle somme dovute;
- le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e l'attestazione di fattibilità del piano nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia;
- l'Accordo di ristrutturazione, prevede il parziale pagamento dei debiti, la cui soddisfazione anche in termini di tempo è vantaggiosa sia rispetto al patrimonio del debitore, anche in prospettiva della sua capacità lavorativa dei prossimi anni, sia nell'ipotesi liquidatoria;
- ritenuta la completezza e l'attendibilità della Relazione particolareggiata dell'Organismo di composizione della crisi, il quale ha attestato la veridicità dei dati esposti, la ragionevole fattibilità del piano e la sua convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria;
- ritenuto che la proposta soddisfa i requisiti previsti dai citati articoli e che pertanto è necessario provvedere alla fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 10 L 3/2012;

FISSA

l'udienza dinanzi a sé, al giorno 22.06.2022 h. 11.30;

DISPONE

Ex art. 10 co. 1 la comunicazione ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o, per posta elettronica certificata, della proposta di accordo loro indirizzata, dei suoi allegati e del presente decreto,

STABILISCE

Quale idonea forma di pubblicità la pubblicazione nel sito del Tribunale di Roma della proposta di accordo e del presente decreto

ORDINA

la trascrizione del decreto, a cura dell'organismo di composizione della crisi, sul bene immobile che sarà oggetto di cessione per saldare i creditori;

DISPONE

che sino a quando il provvedimento di omologazione diventerà definitivo non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi, nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo e causa anteriore;

INFORMA

che a decorrere dalla data del presente decreto e sino alla data di omologazione dell'accordo, gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto.

INFORMA

che il menzionato decreto ha valenza equiparabile a quella dell'atto di pignoramento.

Roma, 05/05/2022

Il giudice

Dott. Daniela Cavaliere

(documento firmato digitalmente)